

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 16 novembre 1978

che fissa la restituzione massima all'esportazione di frumento tenero nell'ambito della gara di cui al regolamento (CEE) n. 1774/78

(78/983/CEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2727/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1254/78⁽²⁾,

visto il regolamento (CEE) n. 2746/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, che stabilisce nel settore dei cereali le norme generali relative alla concessione delle restituzioni all'esportazione ed ai criteri sulla cui base viene fissato il loro importo⁽³⁾, in particolare l'articolo 5,

visto il regolamento (CEE) n. 1774/78 della Commissione, del 24 luglio 1978, che indice una gara per la restituzione all'esportazione di frumento tenero verso i paesi delle zone I, II, III, IV, V e VI⁽⁴⁾,

considerando che con il regolamento (CEE) n. 1774/78 è stata indetta una gara per la restituzione all'esportazione di frumento tenero; che in conformità del bando di gara⁽⁵⁾ che accompagna detto regolamento il quantitativo totale che può essere oggetto della fissazione della restituzione all'esportazione è di circa 1 500 000 tonnellate;

considerando che, conformemente all'articolo 5 del regolamento (CEE) n. 279/75 della Commissione, del 4 febbraio 1975, che stabilisce le modalità di applicazione relative alla gara per la restituzione all'esportazione nel settore dei cereali⁽⁶⁾, la Commissione può, secondo la procedura prevista all'articolo 26 del regolamento (CEE) n. 2727/75, decidere la fissazione di una restituzione massima all'esportazione; che per tale fissazione si deve tener conto, in particolare, dei criteri

precisati agli articoli 2 e 3 del regolamento (CEE) n. 2746/75; che sono dichiarati aggiudicatari il concorrente o i concorrenti la cui offerta non superi l'importo della restituzione massima all'esportazione;

considerando che l'applicazione degli anzidetti criteri all'attuale situazione dei mercati del cereale in oggetto induce a fissare la restituzione massima all'esportazione al livello di cui all'articolo 1; che la fissazione ha per oggetto un quantitativo di 20 000 tonnellate di frumento tenero;

considerando che le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La restituzione massima all'esportazione di frumento tenero è fissata, in base alle offerte presentate per il 16 novembre 1978 a 69,10 UCE/t.

Articolo 2

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 16 novembre 1978.

Per la Commissione

Finn GUNDELACH

Vicepresidente

(1) GU n. L 281 del 10. 11. 1975, pag. 1.

(2) GU n. L 156 del 14. 6. 1978, pag. 1.

(3) GU n. L 281 del 10. 11. 1975, pag. 78.

(4) GU n. L 204 del 28. 7. 1978, pag. 25.

(5) GU n. C 180 del 29. 7. 1978, pag. 3.

(6) GU n. L 31 del 5. 2. 1975, pag. 8.